



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2013 (07.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0165 (COD)**

**8260/2/13
REV 2 ADD 1**

**ASILE 14
CODEC 755
PARLNAT 134**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)
= Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 6 giugno 2013

I. INTRODUZIONE

La rifusione della "direttiva procedure" rientra in una serie di proposte legislative nel settore dell'asilo volte a istituire la seconda fase del sistema europeo comune di asilo.

Il 7 giugno 2011 il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (11207/11). La Commissione ha modificato la sua proposta iniziale del 23 ottobre 2009 (12959/09) tenendo conto della posizione in prima lettura del Parlamento europeo votata il 6 aprile 2011 (8526/11) e delle opinioni espresse in sede di Consiglio.

Il Parlamento europeo, al fine di evitare ritardi, ha stabilito la sua posizione negoziale analizzando la proposta modificata alla luce della sua posizione in prima lettura sulla proposta iniziale.

Nella plenaria del 26 e 27 ottobre 2011 il Comitato economico e sociale europeo, richiamandosi al parere adottato il 28 aprile 2010¹, ha deciso di non procedere all'elaborazione di un nuovo parere sulla proposta modificata ma di rinviare alla posizione a suo tempo sostenuta sulla proposta iniziale. Il 16 novembre 2011 il Comitato delle regioni ha annunciato in una lettera che non avrebbe formulato un parere sulla proposta modificata (18836/11).

Nella sessione del 13 e 14 maggio 2013, il Consiglio ha confermato l'accordo politico sulla proposta modificata (7695/13 + COR 1).

¹ Parere del CESE in merito alle "norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale" (rifusione), GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.

A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della direttiva procedure. A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La direttiva 2005/85/CE prevede norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale allo scopo di assicurare che le domande siano trattate allo stesso modo, indipendentemente dallo Stato membro che procede al loro trattamento.

L'obiettivo della rifusione della direttiva procedure è quello di stabilire norme comuni per i sistemi nazionali di asilo a livello dell'Unione europea. Tali norme devono offrire garanzie di alto livello ai richiedenti protezione internazionale. Devono inoltre aumentare la capacità degli Stati membri di espletare procedure di asilo che siano economicamente efficaci e capaci di contrastare eventuali domande abusive, tenendo conto nel contempo dei diversi sistemi giuridici nazionali. Un'attenzione particolare è rivolta alla migliore prestazione di servizi, consulenza e assistenza fin dall'inizio della procedura ("frontloading") al fine di conseguire procedure d'esame efficaci e di qualità che sfocino nell'adozione di decisioni solide in primo grado. Infine, la rifusione rispetta pienamente i diritti fondamentali tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e assicura la coerenza con gli altri strumenti legislativi in materia di asilo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Osservazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta modificata della Commissione, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

B. Questioni fondamentali

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura modifica la direttiva 2005/85/CE¹ sulle seguenti questioni fondamentali:

Formazione

Nell'ottica di migliorare la qualità della procedura di asilo, la posizione del Consiglio stabilisce criteri in materia di formazione applicabili al personale delle autorità accertanti competenti negli Stati membri per l'esame adeguato delle domande di protezione internazionale, nonché al personale di altre autorità competenti che possano entrare in contatto con i richiedenti protezione internazionale.

Il personale dell'autorità accertante deve ricevere una formazione adeguata. A tal fine, gli Stati membri devono prevedere una formazione che includa gli stessi elementi enunciati nel regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, fatta eccezione per quelli concernenti le condizioni di accoglienza. Inoltre, le persone che conducono i colloqui con i richiedenti devono disporre di conoscenze generali in merito ai problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, come indicazioni su eventuali torture subite in passato.

¹ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 dell'1.12.2005, pag. 13).

Il personale di un'altra autorità cui è assegnato lo svolgimento dei colloqui nel caso in cui un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente protezione internazionale è soggetto agli stessi criteri in materia di formazione applicabili al personale dell'autorità accertante.

Qualora il personale di autorità diverse da quella accertante conduca i colloqui sull'ammissibilità, gli Stati membri devono provvedere affinché detto personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.

Infine, il personale di autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale, quali le guardie di frontiera, nonché il personale delle autorità competenti per l'immigrazione o dei centri di trattenimento devono ricevere del pari il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e responsabilità.

Accesso alla procedura

La posizione del Consiglio stabilisce norme volte a garantire un accesso agevole e tempestivo alla procedura di asilo tenendo conto nel contempo delle specificità dei sistemi nazionali. Precisa che le persone che abbiano manifestato l'intenzione di chiedere la protezione internazionale sono soggetti richiedenti ai sensi della direttiva. Per garantire che tali persone adempiano ai loro obblighi e fruiscano dei pertinenti diritti, occorre che le loro domande siano registrate quanto prima ed entro un termine specifico che sarà di tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, se questa è presentata all'autorità accertante, o di sei giorni lavorativi, se la domanda è presentata ad altre autorità competenti, come le guardie di frontiera. È ammessa la proroga di tale termine a dieci giorni lavorativi in caso di afflusso massiccio e simultaneo di richiedenti.

Un altro elemento importante per un accesso efficace alla procedura è l'obbligo fatto agli Stati membri di fornire a cittadini di paesi terzi o ad apolidi trattenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, qualora vi siano indicazioni che tale possa essere la loro intenzione. Inoltre, nei centri di trattenimento e alle zone di frontiera gli Stati membri dovranno prevedere servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura riguardante la protezione internazionale.

Procedura d'esame

La posizione del Consiglio prevede che la procedura d'esame di una domanda di protezione internazionale sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In caso di questioni complesse, di un gran numero di richiedenti o di ritardi dovuti alla mancanza di cooperazione da parte del richiedente, gli Stati membri possono prorogare tale termine per un periodo massimo di ulteriori nove mesi. Infine, è ammessa una proroga ulteriore di tre mesi al massimo in casi eccezionali debitamente motivati, laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo.

Gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso, gli Stati membri devono riesaminare la situazione del paese ogni sei mesi e comunicare, entro un termine ragionevole, al richiedente le ragioni del rinvio e alla Commissione il rinvio della procedura per il paese in questione. In ogni caso gli Stati membri sono tenuti a concludere la procedura entro un termine massimo di ventun mesi dalla presentazione della domanda.

La posizione del Consiglio opera inoltre una distinzione tra le procedure svolte in via prioritaria e le procedure accelerate. Queste ultime comportano tempi procedurali più brevi rispetto alla procedura normale, mentre le procedure svolte in via prioritaria implicano semplicemente che le domande sono esaminate prima delle altre. Gli Stati membri devono stabilire termini ragionevoli per le procedure accelerate ma sono nondimeno autorizzati a superarli per assicurare un esame adeguato e completo.

In linea con l'obiettivo di stabilire procedure di asilo più armonizzate, le procedure d'esame accelerate e le procedure di frontiera possono essere svolte unicamente per motivi specifici affinché tali procedure includano soltanto le domande verosimilmente infondate o che suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Informazioni in caso di deroghe

Qualora uno Stato membro, a motivo del gran numero di richiedenti che presentano una domanda simultaneamente, deroghi ai termini previsti per la registrazione delle domande e per la conclusione del loro esame, o autorizzi altre autorità diverse dall'autorità accertante a condurre i colloqui in materia di asilo, ne deve informare la Commissione. Queste informazioni devono essere fornite non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente.

Verbale e registrazione del colloquio

La posizione del Consiglio prevede un ampio ventaglio di norme concernenti la redazione del verbale e la registrazione dei colloqui in materia di asilo. Nel contesto della relazione sull'applicazione della rifusione della direttiva negli Stati membri, la Commissione riferirà in particolare sull'applicazione di tali norme e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.

La posizione del Consiglio prevede che gli Stati membri redigano un verbale accurato e circostanziato in cui figurino tutti gli elementi sostanziali o una trascrizione. Possono inoltre disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio. Gli Stati membri devono provvedere altresì che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione.

La posizione del Consiglio specifica inoltre le condizioni alle quali il richiedente può formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sul verbale o sulla trascrizione e confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio.

Infine, la posizione del Consiglio stabilisce le norme relative all'accesso da parte del richiedente e del suo avvocato o consulente legale al verbale, alla trascrizione o alla registrazione.

Informazioni giuridiche e assistenza e rappresentanza legali

La posizione del Consiglio prevede che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta e a determinate condizioni, informazioni giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado. Sono comprese, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. Inoltre, in caso di decisione negativa in primo grado gli Stati membri devono fornire, su richiesta, informazioni ai richiedenti al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che a fornire tali informazioni giuridiche e procedurali siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che a determinate condizioni e coerentemente con gli altri strumenti in materia di asilo siano concesse, su richiesta, assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso. Sono comprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente. Nonostante queste norme obbligatorie per le procedure di ricorso, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado.

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

La posizione del Consiglio mira a consentire ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della direttiva per tutta la durata della procedura di asilo. A tal fine, gli Stati membri devono valutare, entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda, se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari. Per evitare inutili oneri amministrativi, si precisa che tale valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione delle esigenze di accoglienza particolari e non può assumere la forma di una procedura amministrativa.

Qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, devono essere forniti di sostegno adeguato. Inoltre, qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari in quanto vittima di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non possono applicare tali procedure o devono cessare di applicarle.

Qualora gli Stati membri individuino esigenze procedurali particolari che potrebbero impedire l'applicazione di procedure accelerate e di frontiera, al richiedente devono essere fornite inoltre garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non sia automaticamente sospensivo. Tali garanzie sono le stesse di quelle previste per le persone soggette a procedure di frontiera.

Minori

La posizione del Consiglio prevede garanzie specifiche per i minori e i minori non accompagnati, evitando nel contempo potenziali abusi. Chiarisce le condizioni applicabili ai minori che desiderano presentare per proprio conto una domanda. Specifica inoltre che i colloqui con i minori devono essere condotti con modalità consone alla loro età.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, la posizione del Consiglio stabilisce una serie di garanzie nei confronti del rappresentante. Gli Stati membri sono tenuti altresì a fornire gratuitamente ai minori non accompagnati le informazioni giuridiche e procedurali per le procedure di revoca della protezione internazionale, così da garantire a tali minori e ai loro rappresentanti una forma di sostegno giuridico in tutte le procedure della direttiva (primo grado, ricorso e revoca).

Qualora, durante la procedura di asilo, gli Stati membri identifichino una persona come un minore non accompagnato, possono ricorrere a talune procedure per il trattamento delle domande di protezione internazionale soltanto a determinate condizioni:

- gli Stati membri possono applicare o continuare ad applicare procedure accelerate solo se il richiedente proviene da un paese di origine sicuro, ha introdotto una domanda reiterata che non è inammissibile ovvero per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

- gli Stati membri possono applicare o continuare ad applicare procedure di frontiera nelle tre stesse situazioni che consentono il ricorso a procedure accelerate. Possono inoltre applicare procedure di frontiera in altre tre situazioni:
 - qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente minorenni non accompagnato proviene da un paese terzo sicuro;
 - qualora il richiedente minorenni non accompagnato abbia indotto in errore le autorità presentando documenti falsi;
 - qualora, in malafede, il richiedente minorenni non accompagnato abbia distrutto o fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza.

Gli Stati membri possono avvalersi delle ultime due situazioni solo in casi specifici qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente ad una decisione negativa e purché al richiedente sia stata data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le sue azioni, anche consultando il suo rappresentante.

Poiché le procedure di frontiera comportano sempre una qualche forma di trattenimento, non possono essere usate sistematicamente in nessuna delle sei situazioni. Per ottemperare alla direttiva accoglienza i minori non accompagnati possono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali che devono essere valutate tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

- Gli Stati membri possono dichiarare inammissibile la domanda presentata da un minore non accompagnato se proviene da un paese, che non è uno Stato membro, considerato paese terzo sicuro, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Gli Stati membri possono considerare inammissibile la domanda presentata da un minore non accompagnato per gli altri motivi applicabili secondo le normali disposizioni;
- gli Stati membri possono decidere di non accordare assistenza e rappresentanza legali gratuite a un minore non accompagnato se un giudice o un'altra autorità competente ritengono che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo, ma solo se il rappresentante del minore possiede qualifiche giuridiche.

Infine, gli Stati membri devono fornire ai minori non accompagnati almeno le stesse garanzie supplementari applicabili alle persone soggette a procedure di frontiera nei casi in cui il loro ricorso contro una decisione negativa non sia automaticamente sospensivo.

Procedure di asilo sensibili alle specificità di genere

La posizione del Consiglio tiene conto della necessità che le procedure di asilo siano sensibili alle specificità di genere. In tale ottica, gli Stati membri sono tenuti, ove possibile, a garantire che la persona incaricata di condurre il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, se questo ne fa richiesta. Gli Stati membri non sono invece tenuti a garantire una persona dello stesso sesso se l'autorità accertante ha motivo di ritenere che la richiesta si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile.

Inoltre, fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente in applicazione della direttiva deve provvedere una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e mentale.

Domande reiterate

La posizione del Consiglio chiarisce le norme procedurali in merito alle domande reiterate. Contrariamente a una serie di disposizioni procedurali applicabili alle domande ammesse a norma della direttiva 2005/85/CE, la posizione del Consiglio prevede che una domanda reiterata sia considerata inammissibile se da un esame preliminare non sono emersi o non sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che il richiedente necessiti di protezione internazionale.

I richiedenti che presentano domande reiterate al solo scopo di ritardare il loro allontanamento dal territorio dello Stato membro gravano in modo eccessivo sui sistemi nazionali di asilo. Sono pertanto necessarie norme efficaci in merito alle domande reiterate. Tali norme devono consentire agli Stati membri di distinguere tra, da un lato, le persone che presentano una domanda reiterata in quanto dalla precedente domanda o per altri motivi legittimi sono emerse esigenze di protezione fuori dal paese di origine ("sur place") e, dall'altro, le persone che presentano una domanda reiterata al solo scopo di ritardare il loro allontanamento dal territorio. Si osserva al riguardo che gli Stati membri rimangono in ogni momento vincolati dal principio di "non refoulement" (non respingimento), secondo il quale una persona non deve essere rimandata in un paese in cui potrebbe essere in pericolo.

In considerazione di quanto precede, gli Stati membri possono ammettere in due casi una deroga al diritto, di norma applicabile, di rimanere nel territorio: in primo luogo, qualora la persona abbia presentato una prima domanda reiterata, considerata inammissibile, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; in secondo luogo, qualora la persona presenti un'altra domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.

Ritiro implicito della domanda/rinuncia ad essa

La posizione del Consiglio prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato ad essa, e ciò in due casi, in particolare: in primo luogo, quando si accerta che il richiedente non ha risposto alle richieste di fornire informazioni essenziali per la sua domanda né è comparso al colloquio personale, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore; in secondo luogo, quando il richiedente è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.

Con queste premesse, la posizione del Consiglio prevede una serie di norme concernenti la riapertura di un caso di ritiro implicito di una domanda o di rinuncia ad essa. Qualora il richiedente si ripresenti alle autorità entro un termine di almeno nove mesi, gli Stati membri non possono riaprire il caso o trattare la nuova domanda come domanda reiterata. Se la persona si ripresenta invece dopo nove mesi gli Stati membri possono applicare il regime delle domande reiterate. Ciò significa che la domanda potrebbe essere considerata inammissibile se non sono emersi o non sono stati presentati nuovi elementi dalla decisione di sospensione. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che il caso di una domanda che sia stato sospeso sia riaperto una volta sola.

Ricorso effettivo

La posizione del Consiglio stabilisce una serie di norme concernenti il diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso al fine di garantire il pieno esercizio del diritto a un ricorso effettivo, pur riconoscendo la necessità di sistemi di asilo efficienti ed efficaci in grado di impedire gli abusi. Considerato quanto sopra, gli Stati membri sono tenuti di norma ad autorizzare i richiedenti a rimanere nel territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

Tuttavia, in un numero limitato di casi, uno Stato membro può prevedere che tale effetto sospensivo automatico non si applichi. In tali casi, gli Stati membri devono prevedere che un giudice sia competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio. Tali casi riguardano le decisioni:

- di ritenere la domanda manifestamente infondata o infondata dopo l'esame con procedura accelerata, ad eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sul fatto che il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- di ritenere inammissibile la domanda in quanto un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale, un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente o la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se il richiedente necessita di protezione internazionale;
- di respingere la riapertura del caso del richiedente che era stato sospeso;
- di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda in quanto si applica il concetto di paese terzo europeo sicuro.

Nelle procedure di frontiera, l'effetto sospensivo non automatico può essere applicato solo a condizione che, in primo luogo, il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e almeno di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso e che, in secondo luogo, nel quadro dell'esame della domanda di rimanere nel territorio, il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Quando è applicato l'effetto sospensivo non automatico il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se egli può rimanere o meno nel territorio. Inoltre, si applica in tutti i casi il principio di "non refoulement".

Paesi terzi sicuri

La posizione del Consiglio consente agli Stati membri di applicare i concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro, riconoscendo nel contempo la necessità di preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tener conto, tra l'altro, degli orientamenti e dei manuali operativi elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi terzi. Si insiste inoltre sull'importanza che si svolgano, con gli Stati membri e con il coinvolgimento del Parlamento, scambi di informazioni tratte da fonti pertinenti e riesami periodici dell'applicazione dei concetti di paese terzo sicuro da parte degli Stati membri.

La posizione del Consiglio chiarisce le condizioni di applicazione di tali concetti prevedendo che gli Stati membri autorizzino i richiedenti a impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese non è sicuro relativamente alle loro condizioni specifiche.

Altre questioni importanti

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un compromesso su altre questioni importanti della posizione del Consiglio in prima lettura:

Estradizione

Gli Stati membri possono derogare al diritto di un richiedente protezione internazionale di rimanere nel territorio fintantoché non sia presa una decisione in primo grado sulla sua domanda, qualora essi intendano consegnare o estradare, ove opportuno, l'interessato in un altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo o presso una corte o un tribunale penale internazionale. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali degli Stati membri.

Autorità accertante e altre autorità competenti

Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità diversa dall'autorità accertante sia competente a trattare i casi a norma del regolamento Dublino o ad accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito di una procedura di frontiera, secondo le condizioni stabilite in tale contesto e in base al parere motivato dell'autorità accertante.

Visite mediche

La posizione del Consiglio prevede norme concernenti le visite mediche così da assicurare che i segni che potrebbero derivare da persecuzioni o danni gravi subiti in passato siano inclusi nella valutazione della domanda di protezione internazionale. Tali norme includono, fra l'altro, disposizioni che indicano a quali condizioni la visita medica è pagata con fondi pubblici o è a carico del richiedente.

Considerazioni inerenti alla sicurezza nazionale

Nei ricorsi, in caso di considerazioni inerenti alla sicurezza nazionale e per garantire l'eguaglianza delle armi, gli Stati membri devono prevedere che i giudici abbiano accesso alle informazioni o alle fonti soggette a riservatezza per motivi di sicurezza nazionale e stabilire nella legislazione nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera del presidente della commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (8223/13). In tale lettera il presidente della Commissione LIBE comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con la modifica della direttiva procedure, l'Unione europea apporta un elemento essenziale alla creazione del sistema europeo comune di asilo.